

REGOLAMENTO (CE) N. 837/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2000

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 29 luglio 1999, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ (in appresso denominato «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Lituania, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Un altro avviso, che precisa la descrizione del prodotto, è stato pubblicato il 20 ottobre 1999 ⁽⁴⁾ (cfr. considerando 7).
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel giugno 1999 dalla «Task force against Unfair Business in Europe» (TUBE) per conto dell'unico produttore comunitario non collegato ai produttori esportatori dei suddetti paesi, contenente elementi di prova in merito al dumping e al conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il produttore comunitario denunziante, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché le autorità dei paesi esportatori e il consiglio di associazione CE-Lituania. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Le autorità lituane e alcuni produttori esportatori hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini specificati hanno ottenuto un'audizione.
- (4) Per consentire ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese di presentare un'eventuale richiesta di riconoscimento dello status di società che opera in

condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale, la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta al produttore esportatore cinese notoriamente interessato e ai rappresentanti di tale paese.

- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta dall'unico produttore comunitario denunziante, da un produttore comunitario collegato a un produttore esportatore, da quattro esportatori/produttori dei paesi interessati, da due esportatori/distributori collegati e da due importatori della Comunità, che erano al tempo stesso utilizzatori del prodotto in esame. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, e ha effettuato visite di verifica presso la sede delle seguenti società:

A) Produttore comunitario e società collegate:

- Philips Components BV, Eindhoven, Paesi Bassi,
- Philips Components GmbH, Amburgo, Germania,
- Philips Components Miniwatt SA, Barcellona, Spagna,
- Philips Iberica SA, Barcellona, Spagna,
- Philips SpA, Monza, Italia.

B) Produttori esportatori nei paesi interessati:

a) Lituania

- AB Ekranas, Panevezys

Distributore collegato al produttore esportatore

- Farimex AS, Ginevra, Svizzera

b) Malaysia

- Chunghwa Picture Tubes (M) SDN.BHD, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,
- Samsung Electron Devices (M) SDN.BHD, Negeri Sembilan Darul Khusus.

- (6) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'inchiesta relativa all'andamento della situazione nell'ambito dell'esame del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 30 giugno 1999 (in appresso denominato «periodo in esame»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 216 del 29.7.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 303 del 20.10.1999, pag. 5.